



Patto di Amicizia e Collaborazione tra la Città di Bologna e la Città di Seongnam

La Città di Bologna della Repubblica Italiana e la Città di Seongnam della Repubblica di Corea, di seguito denominate “le Parti”,

Premesso che

- le Parti desiderano stabilire e sviluppare un rapporto di amicizia e collaborazione per il loro reciproco beneficio e per il beneficio dei loro cittadini;

Considerato che

- entrambe le Parti, riconoscendo il loro comune interesse a promuovere lo scambio e la collaborazione nei settori dell'economia, della scienza e della tecnologia, della cultura, dell'istruzione e del turismo, desiderano rafforzare la reciproca comprensione e i legami di collaborazione;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1 (Obiettivi e Finalità)

Con il presente Patto di Amicizia e Collaborazione le Parti intenderanno perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Rafforzare la collaborazione istituzionale e l'innovazione;
- b) Promuovere l'attrattività di talenti e imprese sul territorio;
- c) Promuovere lo scambio culturale e la valorizzazione del patrimonio;
- d) Rafforzare le relazioni educative, giovanili e tra le persone.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e coreana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo 1, le Parti svolgeranno, nei settori di competenza, le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

- a) **Collaborazione istituzionale, innovazione urbana e partecipazione:** condivisione di esperienze amministrative e buone pratiche nei settori dello sviluppo urbano, della transizione ecologica, della smart city e della pubblica amministrazione, valorizzando i processi partecipativi, la cura dei beni comuni e la prossimità, nonché la collaborazione e la condivisione delle conoscenze in settori tecnologici avanzati, inclusi i gemelli digitali (digital twin) e l'intelligenza artificiale (IA).
- b) **Attrattività del territorio e industrie creative:** promozione delle relazioni tra gli ecosistemi economici e di innovazione sociale, valorizzando le produzioni culturali e creative, nonché la collaborazione tra le industrie dei videogiochi e dei contenuti digitali, la partecipazione a fiere di settore, eventi di networking e scambi di professionisti.
- c) **Cultura, arti e turismo:** supporto agli scambi culturali, artistici e di design, comprese mostre, spettacoli ed eventi pubblici, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, e al patrimonio naturale delle Parti, nonché l'incentivo alla collaborazione turistica e alle visite reciproche tra residenti.
- d) **Istruzione, gioventù e scambi tra persone:** promozione di programmi di scambio educativo e giovanile, iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, visite di studenti, tirocini e collaborazione accademica tra istituzioni educative, nonché visite reciproche e programmi di scambio tra funzionari, delegazioni e cittadini nei rispettivi territori.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione troveranno copertura nei bilanci delle Parti e, comunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Amicizia e

Collaborazione.

Articolo 6
(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Amicizia e Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 7
(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8
(Efficacia e Durata)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque (5) anni. Esso sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, salvo diversa espressa volontà delle Parti da notificarsi almeno tre (3) mesi prima della data prevista per il rinnovo. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Amicizia e Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a _____ il _____ in due (2) originali, ciascuno nelle lingue italiana e coreana tutti i testi facenti ugualmente fede.

per la Città di Bologna

Il Sindaco
Matteo Lepore

per la Città di Seongnam

Il Sindaco
Shin Sang-jin